

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 25 Gennaio 2025

SOMMARIO

1. INCUBATORI E ACCELERATORI DI START-UP INNOVATIVE - Aggiornati i requisiti e i valori minimi per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.....	2
2. CAMPAGNA BILANCI 2025 - Si attende la pubblicazione della tassonomia aggiornata all'OIC 34 ...	3
3. PATENTE A CREDITI - Le nuove FAQ dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	4
4. PATENTE A CREDITI E PROFESSIONI INTELLETTUALI - Richiesta di chiarimenti da parte degli archeologi.....	4
5. NUOVI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO delle società, enti, organismi e fondazioni.....	5
6. CANONI DEMANIALI 2023 - Aumento illegittimo - Il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale del 2022	6
7. SISTEMI ANTINCENDIO - Dal Ministero dell'interno le prime istruzioni operative sulla nuova qualificazione dei tecnici manutentori	7
8. L'ARBITRO ASSICURATIVO - Una nuova procedura stragiudiziale per la risoluzione di alcune controversie assicurative - Pubblicato il decreto attuativo.....	8
9. FONDO INTERESSI ISMEA - Aperto lo sportello per la presentazione delle domande.....	10
10. FONDO NUOVE COMPETENZE - Aperta la terza edizione - Domande dal 10 febbraio al 10 aprile 2025.....	11
11. PREZZI DEI PRODOTTI FORESTALI - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026.....	12
12. BONUS INFISSI E SERRAMENTI 2025 - Le novità introdotte dalla L. n. 207/2025 - Prorogato fino al 2027	13
13. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 - In arrivo nuovi contributi per le imprese del Sud	14
14. VIGNETI - CAMPAGNA 2025/2026 - Interventi di ristrutturazione e riconversione	15
15. ZES UNICA - L. N. 207/2024 - Rinnovato il credito d'imposta anche per il 2025 con una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro - Prevista la cumulabilità con il credito d'imposta Transizione 5.0	17
16. ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE - Richiesta del contributo entro il 17 febbraio 2025	18
17. ENTI TERZO SETTORE - Dal Ministero chiarimenti sulla tenuta dei registri dei volontari nelle sedi secondarie - Vanno preventivamente vidimati	19
18. SECURE - Dalla commissione europea 16,5 milioni di euro per migliorare la resilienza e l'innovazione nella cybersicurezza delle PMI europee	21
19. CONTRIBUTI INPS e INAIL - Dal 2025 rateazione dei pagamenti fino a 60 rate - Attesa per il decreto attuativo.....	21
20. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI - Dall'Ispettorato del lavoro le istruzioni e il modello per la comunicazione preventiva	22
21. ANAC - DAL 28 GENNAIO AL VIA LA PIATTAFORMA PER PREDISPORRE IL PIANO ANTICORRUZIONE	23
22. PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA - Online l'aggiornamento 2025.....	23

23. MINISTERO DELL'INTERNO - Adottate le linee guida per la prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.....	24
24. BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE - Dal 1° gennaio 2025 al via la consultazione telematica.....	25
25. AREE DISMESSE - Oltre 210 milioni di euro per riqualificarle	26
26. MISURATORI DI VELOCITA' (AUTOVELOX) - Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato contrasta con quello della Corte di Cassazione - "Omologazione" e "Approvazione" si equivalgono	26
27. MARCHE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2025 - Domande dal 3 Al 7 febbraio 2025.....	27
Altre notizie in breve	28
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	30

1. INCUBATORI E ACCELERATORI DI START-UP INNOVATIVE - Aggiornati i requisiti e i valori minimi per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, il **decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 20 dicembre 2024**, recante "**Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative**".

Con questo decreto - emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 193 del 16 dicembre 2024 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*) - vengono **aggiornati i valori minimi** di cui al comma 7 dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

Sono riconosciuti "**incubatori certificati di start-up innovative**" le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo **servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative**, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (art. 1, comma 1).

Sono riconosciuti quali "**acceleratori di start-up innovative**" gli incubatori che svolgono in via esclusiva **attività di supporto e accelerazione di start-up innovative**, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (acceleratori) (art. 1, comma 2).

Bisogna a questo punto ricordare e sottolineare che la **principale differenza tra un incubatore e un acceleratore di startup** è rappresentata dal diverso momento in cui intervengono a supporto della startup.

Un incubatore, infatti, aiuta la startup nei suoi primissimi mesi di vita, quando il progetto su cui essa si basa deve ancora prendere forma e trovare concretezza in una realtà imprenditoriale autonoma e strutturata. Ai **programmi di accelerazione**, invece, accedono startup ormai già avviate.

Il fatto che incubatori e acceleratori si relazionino con startup che si trovano in fasi differenti della loro vita implica anche che i presupposti e gli obiettivi del loro intervento siano altrettanto diversi: **l'incubatore**, sostanzialmente, prepara la startup a fare il suo ingresso sul mercato, mentre **l'acceleratore** aiuta l'azienda a scalare il mercato stesso e ad assumere all'interno di esso un ruolo da protagonista.

Anche la durata è diversa: è utile, a questo proposito, ribadire che l'intervento di un incubatore di startup dura generalmente tra i 3 e i 36 mesi, mentre un programma di accelerazione è molto più breve, dal momento che la sua durata massima, indicativamente è fissata a un anno.

Ricordiamo che il comma 8, dell'articolo 25, del D.L. n. 179/2012, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 193/2024, prevede la istituzione, per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, di una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente.

Per l'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro delle imprese, l'incubatore o l'acceleratore di start-up innovative dovrà presentare alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore o l'acceleratore una **dichiarazione attestante il possesso dei requisiti** di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, mediante l'utilizzo di **un apposito modulo di domanda in formato elettronico**, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale modello, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, dovrà essere pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione «Start-up innovative».

Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o l'acceleratore di start-up innovative **deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30** ai sensi della Tabella A **e il punteggio minimo complessivo di punti 40** ai sensi della Tabella B di cui all'allegato.

Le Camere di commercio dovranno fornire, in formato elettronico, **analisi periodiche**, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 3, comma 1).

Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato o l'acceleratore devono conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico **per un periodo di cinque anni** a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto-legge (art. 4, comma 1).

Abrogato il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013](#) (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2. CAMPAGNA BILANCI 2025 - Si attende la pubblicazione della tassonomia aggiornata all'OIC 34

I bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 andranno depositati, come ogni anno, tenendo conto delle **guide di Unioncamere** che contengono le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei documenti sociali.

Al momento restano ancora pubblicate le ultime istruzioni contenute nel "[Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2024](#)".

La stagione dei bilanci per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2024 si sta avvicinando e, **ad oggi, mancano ancora le tassonomie XBRL aggiornate al nuovo OIC 34** (principio contabile dedicato ai ricavi) in vigore dall'1 Gennaio 2024.

Per molte aziende la stagione dei bilanci è prossima, pensiamo al caso dei **consorzi per cui l'adempimento scade già al prossimo 28 febbraio**.

Tenendo, inoltre, presente che il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, da effettuarsi al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in **30 giorni dalla data di approvazione** (art. 2435 c.c.), alcune imprese potrebbero trovarsi nella condizione di non poter depositare il bilancio, pur approvato.

Il principio contabile OIC 34, introdotto per disciplinare **la rilevazione e la valutazione dei ricavi**, è applicabile ai bilanci **a partire dallo scorso 1° gennaio 2024**.

Questo principio ha l'obiettivo di fornire linee guida chiare sulla contabilizzazione dei ricavi, allineandosi in parte agli standard internazionali come l'IFRS 15.

Una delle novità introdotte dall'OIC 34 è **la voce "C) I 6) Attività per resi attesi" nello schema di bilancio**, che riflette l'esigenza di rappresentare adeguatamente le attività derivanti da resi previsti.

Tuttavia, **la Tassonomia XBRL attualmente in uso** (versione 2018-11-04), **non contempla ancora questa nuova voce**.

L'adeguamento della Tassonomia XBRL è fondamentale per garantire una corretta rappresentazione dei bilanci secondo le nuove disposizioni contabili.

Senza un aggiornamento tempestivo, le aziende potrebbero incontrare difficoltà nel conformarsi alle nuove normative, compromettendo la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie.

Al momento, non ci risulta che siano state rilasciate informazioni ufficiali riguardo a un aggiornamento della Tassonomia XBRL per includere le modifiche introdotte dall'OIC 34.

È, pertanto, auspicabile che gli organismi competenti, come XBRL Italia e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rilascino presto una versione aggiornata della tassonomia per allinearsi alle nuove disposizioni.

3. PATENTE A CREDITI - Le nuove FAQ dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 nuove FAQ sulla patente edilizia a crediti, un sistema introdotto per rafforzare la sicurezza nei cantieri e incentivare comportamenti virtuosi da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Questo aggiornamento (**11 FAQ dal n. 17 al n. 27**) fornisce chiarimenti su diverse questioni pratiche emerse con l'applicazione delle normative vigenti, andando ad integrare le indicazioni già fornite con la circolare n. 4/2024.

Di seguito una sintesi delle nuove FAQ, con un focus sui punti principali affrontati dall'[INL](#), ma prima ricordiamo in breve di cosa si tratta.

Ne riportiamo alcune:

FAQ 19: Imprese come idraulici e vetrai che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

FAQ 20: Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. n. 162/1999 e dal D.P.R. n. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale.

FAQ 24: Imprese familiari e requisiti. Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato.

FAQ 25: Mutamenti dei requisiti dopo la richiesta della patente. Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda.

FAQ 26: Servizi di pronto soccorso in cantiere. Tali servizi, inclusi quelli antincendio, non richiedono la patente in quanto rappresentano attività di mera fornitura.

LINK:

[Per accedere alle FAQ aggiornate al 17 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

4. PATENTE A CREDITI E PROFESSIONI INTELLETTUALI - Richiesta di chiarimenti da parte degli archeologi

La disciplina della "**Patente a Crediti per la Sicurezza nei Cantieri Edili**" (art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024), ha sollevato **dubbi e preoccupazioni tra i professionisti del settore tecnico e culturale**.

L'introduzione della **Patente a Crediti**, pensata per rafforzare la sicurezza nei cantieri edili, ha generato confusione e interpretazioni errate, penalizzando professionisti come gli **archeologi**.

La patente a crediti in edilizia è stata introdotta per garantire la sicurezza nei cantieri edili. E' necessaria, tuttavia, la corretta applicazione delle norme nei cantieri e il rispetto delle competenze professionali.

E' quanto viene sottolineato da **Confprofessioni** e l'**Associazione Nazionale Archeologi (ANA)**, che hanno evidenziato come la patente a crediti possa avere delle **ripercussioni sulle professioni intellettuali** e che, pertanto, sia necessario **distinguere i cantieri edili dai cantieri archeologici**.

In un [comunicato stampa del 15 gennaio 2025](#) Confprofessioni ha ricordato che **le professioni intellettuali si caratterizzano per l'elevata complessità, la discrezionalità e la competenza specialistica** necessarie per svolgerle.

A differenza delle mansioni standardizzate, le attività intellettuali richiedono soluzioni personalizzate basate sull'esperienza e sulla preparazione del professionista.

L'ANA, Associazione Nazionale Archeologi, associazione di categoria degli archeologi italiani, evidenzia l'**inapplicabilità alla professione dell'archeologo** della previsione normativa di cui al citato articolo 29, comma 19, del D.L. 2 marzo 2024.

In Italia, l'archeologo, come definito dal D.M. 244/2019 (che nell'allegato 2 esplicita **"... professione di elevato contenuto intellettuale e di notevole complessità..."**) e ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1234 del 21 febbraio 2022, è un **professionista che opera con discrezionalità e competenza, elementi tipici delle professioni intellettuali**.

Inoltre, nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), **l'archeologia è equiparata ai servizi di ingegneria e architettura**.

Questo riconoscimento rende ancora più incomprensibile l'inclusione degli archeologi nel campo di applicazione della patente a crediti.

Gli interventi di scavo archeologico sono regolati da specifiche certificazioni (OS/25) e coinvolgono professionisti che **operano in un regime distinto rispetto a quello edile**.

Inoltre, anche nei cantieri archeologici, **l'attività dell'archeologo rimane di natura intellettuale**, come sancito dalla normativa vigente e come chiarito dal documento INAIL *"Sicurezza & Archeologia"* e dal Codice Ateco.

ANA ricorda che la [circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro \(INL\) n. 4 del 23 settembre 2024](#) ha escluso esplicitamente le professioni intellettuali dall'applicazione della normativa, includendo **ingegneri, architetti e geometri**.

Tuttavia, aggiunge, nonostante i chiarimenti forniti, alcune FAQ pubblicate dall'INL riportavano indicazioni imprecise, suggerendo che **anche gli archeologi fossero soggetti alla Patente**.

Nonostante l'ANA abbia segnalato gli errori, l'INL ha operato solo parziali rettifiche, con la conseguenza che, lamenta l'ANA, i professionisti continuano a subire pressioni da parte delle committenze, che minacciano mancati pagamenti o l'esclusione da incarichi futuri in caso di mancata conformità alla normativa.

Sia ANA che Confprofessioni chiedono alle istituzioni interventi tempestivi per risolvere queste criticità ed evitare che altre professioni tecniche possano trovarsi in situazioni simili, garantendo al contempo la sicurezza nei cantieri.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Confprofessioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla nota dell'ANA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dei servizi online dell'INL, cliccare QUI.](#)

5. NUOVI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO delle società, enti, organismi e fondazioni

Vogliamo in breve segnalare alcuni ulteriori obblighi che il legislatore ha posto in essere per **gli Organi di controllo aziendali** per il 2025.

1) L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025

La L. n. 207/2025 (Legge di bilancio 2025), [all'articolo 1, comma 857](#), introduce un nuovo obbligo a carico degli organi di controllo, anche monocratici, **delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni**.

L'obbligo scatta al momento di ricezione, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di un **contributo a carico dello Stato di entità significativa**.

Il livello di significatività sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'obbligo consiste nella **verifica dell'utilizzo dei contributi secondo le finalità per i quali sono stati concessi** con conseguente invio al Ministero dell'economia di una **relazione annuale** contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

2) D.Lgs. n. 136/2024 - "Crisi di impresa"

Il [Decreto Legislativo 136/2024](#), che modifica il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha previsto ulteriori rafforzamenti ed obblighi per Sindaci e Revisori nell'ambito del monitoraggio aziendale in tema di "Crisi di impresa".

I sindaci e i revisori devono **segnalare tempestivamente agli amministratori la presenza di segnali di crisi o insolvenza**, per permettere l'adozione di strumenti di composizione della crisi. La segnalazione deve essere fatta entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi o insolvenza.

Il Collegio sindacale/Sindaco unico ha un ruolo fondamentale nella gestione della crisi d'impresa, vigilando sulla conformità normativa e statutaria, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Ha anche poteri-doveri da attivare in caso di inattività o omissioni degli amministratori, come convocare l'assemblea dei soci o richiedere il controllo giudiziario.

Il revisore, oltre alle sue tradizionali funzioni, ora deve segnalare tempestivamente agli amministratori la presenza di segnali di crisi o insolvenza.

3) D.Lgs. n. 125/2024 - Revisore della "Sostenibilità"

Il [D.Lgs. n. 125/2024](#) (recante "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità"), al [comma 4 dell'articolo 18](#) ("Disposizioni transitorie"), stabilisce che, gli iscritti al Registro **entro la data del 1° gennaio 2026**, che intendano presentare l'istanza per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, **devono aver maturato all'atto della presentazione di tale domanda almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità**.

Tali soggetti, una volta abilitati in conformità a quanto ivi previsto, dovranno rispettare gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 39/2010, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.

A tale proposito, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha tenuto a precisare che, stante la natura abilitativa della formazione svolta in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità nel periodo transitorio (anni 2024 e 2025), la maturazione dei cinque crediti previsti dalla norma deve intendersi "una tantum", e quindi nel corso del 2024 o del 2025. Ai fini dell'abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.

Ricordiamo, infine, che il **Consiglio nazionale dei commercialisti** ha approvato le nuove **Norme di comportamento del collegio sindacale** sia delle **società quotate** che di quelle **non quotate** che troveranno applicazione dal **1° gennaio 2025**.

6. CANONI DEMANIALI 2023 - Aumento illegittimo - Il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale del 2022

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 13/2025, pubblicata il 2 gennaio 2015, ha annullato il **decreto del Direttore Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale del Ministero delle**

Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022, con il quale è stato previsto che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime **per l'anno 2023**, dovessero essere aggiornate applicando l'adeguamento del **+25.15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022**.

Il TAR ha accolto i ricorsi presentati da diverse associazioni e società operanti nel settore turistico-balneare, **rilevando numerose irregolarità procedurali e di merito**.

Il principale motivo dell'annullamento riguarda la violazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993, che stabilisce che *"I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso"*.

Al posto di quest'ultimo indice, **non più trasmesso dall'Istat**, secondo la parte ricorrente *"l'unico parametro di riferimento per l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime avrebbe dovuto essere esclusivamente quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"*, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe *"illegittimamente assunto, quale parametro di riferimento"* l'indice dei prezzi della produzione dei prodotti industriali. Quest'ultimo, non previsto dalla norma, sarebbe estremamente più penalizzante per i concessionari.

Secondo il TAR, le modalità di aggiornamento del canone **sono precisamente stabilite dal legislatore**, dovendo avvenire *"sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso"*.

Il ruolo dell'amministrazione, per come conformato dalla fonte primaria, è quello di **effettuare un'operazione aritmetica tra due valori statistici**, senza poter influire in modo alcuno sul futuro assetto dell'ordinamento giuridico.

Risulta invece chiaro che il decreto ministeriale abbia **impiegato un indice statistico non contemplato dalla fonte primaria**.

L'incremento dei canoni del 25,15% stabilito dal decreto in questione non costituisce il risultato della *"media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso"*, così come imposto dal legislatore (art. 04, co. 1, del d.l. n. 400/1993), bensì è stato determinato dall'amministrazione in base alla media tra il primo indice (*"i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"*) e quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

In particolare, l'aumento del 25,15% è stato, infatti, calcolato facendo la media tra l'8,6% (indice dei prezzi al consumo) e il 41,7% (indice dei prezzi alla produzione), anziché attenersi ai criteri stabiliti dalla legge.

Secondo il TAR, in assenza dell'indice per i prezzi all'ingrosso, il Ministero avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente l'indice disponibile o calcolare una media con valore zero, riducendo così significativamente l'aumento.

La sentenza, quindi, pone un limite chiaro all'autonomia amministrativa, ribadendo la **necessità di rispettare rigorosamente i criteri stabiliti dal legislatore**.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà ora chiamato a **rivedere le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali**, attenendosi strettamente alle disposizioni di legge o promuovendo eventuali modifiche legislative necessarie per aggiornare gli strumenti di calcolo.

Tale provvedimento che dovrà fissare i criteri per la determinazione dell'equa remunerazione sugli investimenti effettuati dal concessionario negli ultimi cinque anni, **dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2025**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 13/2025, cliccare QUI.](#)

7. SISTEMI ANTINCENDIO - Dal Ministero dell'interno le prime istruzioni operative sulla nuova qualificazione dei tecnici manutentori

Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con **Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024**, ha diffuso le prime istruzioni operative sulla **qualificazione dei tecnici manutentori antincendio**.

La Circolare arriva a completamento di quanto previsto dal Decreto 13 settembre 2024, che ha apportato modifica al D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "Decreto controll"), uno dei tre decreti di riforma del Decreto 10 marzo 1998).

L'emanazione del [decreto interministeriale 13 settembre 2024](#), ricorda la circolare, si è reso necessario per far fronte alle difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.

Le modifiche principali introdotte nel D.M. 13 settembre 2024 includono:

- **Aggiornamenti alle modalità di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio;**
- **La proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al 25 settembre 2025;**
- **L'aggiornamento della tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.**

Si rammenta che tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022.

Pertanto nella **fase transitoria, che si concluderà il 25 settembre 2025**, a fronte della presentazione dell'apposita richiesta di ammissione all'esame e nelle more dell'espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell'esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.

In attesa che vengano attivate tutte le procedure necessarie per l'applicazione delle nuove regole, la circolare prevede che **i soggetti che** desiderano ottenere tale qualificazione e che **già operano come manutentori** devono presentare, tramite apposito portale, una richiesta di ammissione all'esame alla Direzione centrale o regionale dei Vigili del fuoco che, in presenza dei requisiti, rilascerà un **nulla osta transitorio** per lo svolgimento dell'attività.

Relativamente all'**aggiornamento della tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore**, si fa presente che coloro che abbiano già inoltrato l'istanza prima dell'entrata in vigore del decreto 13 settembre 2024, dovranno **provvedere all'integrazione di pagamento** tramite la piattaforma informatica dedicata alla procedura".

Per quanto riguarda l'**aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati**, la circolare specifica che l'attestato di qualificazione **ha una validità di 5 anni**, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l'attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 19631/2024, cliccare QUI.](#)

8. L'ARBITRO ASSICURATIVO - Una nuova procedura stragiudiziale per la risoluzione di alcune controversie assicurative - Pubblicato il decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6, del 9 gennaio 2025, il **decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215, del 6 novembre 2024**, recante "Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di **risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela relative alle **prestazioni e ai servizi assicurativi** derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del **decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209** e successive modifiche."

Il Regolamento di cui al D.M. n. 215/2024 si sviluppa in **14 articoli**; una prima parte (artt. 1 - 6) che definiscono la struttura e le competenze di questo nuovo organo, denominato "arbitro assicurativo", ed una seconda parte (artt. 7 - 14) che è dedicata a disciplinare il procedimento vero e proprio.

Agli strumenti già esistenti, come la mediazione la negoziazione assistita, si sta per affiancare l'**Arbitro assicurativo (AAS)**, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito presso l'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Il percorso verso l'istituzione dell'Arbitro Assicurativo ha avuto inizio nel 2018, con il D.Lgs. n. 187 del 30 dicembre 2020, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, che ha introdotto l'articolo 187.1 (rubricato "*Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*") nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Successivamente, nel 2019 l'IVASS ha elaborato una proposta formale per definire le modalità operative del sistema.

Dopo un iter lungo e complesso, dovuto alla necessità di coordinare vari attori istituzionali e del mercato, è stato finalmente pubblicato il Decreto Ministeriale n. 215 del 6 novembre 2024, completando il quadro normativo,

Il Regolamento, in particolare:

- determina i **criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai **contratti di assicurazione**;
- definisce i **criteri di composizione dell'organo decidente**;
- chiarisce la **natura delle controversie trattate** dai sistemi di cui all'art. 187.1 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- **incarica IVASS**, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di **adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio** (l'operatività dell'arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l'emanazione dei provvedimenti attuativi).

L'adesione al sistema è obbligatoria, tanto per Imprese quanto per gli Intermediari.

Le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.

Le **imprese di cui all'elenco II** in appendice all'albo delle imprese e gli intermediari di cui all'elenco annesso al registro unico degli intermediari, **che non aderiscono all'arbitro assicurativo**, sono tenute a **comunicarlo a IVASS**, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono (art. 2).

Vi rientrano le **controversie derivanti da un contratto di assicurazione**, aventi ad oggetto:

- l'**accertamento di diritti**, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle **prestazioni e ai servizi assicurativi** o
- l'**inosservanza delle regole di comportamento** previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del **codice delle assicurazioni** inerenti all'**esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa** (art. 3, comma 1).

Sono **escluse**:

- le controversie riguardanti i **sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada**;
- le controversie relative a **fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP** (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa);
- le fattispecie di cui all'**art. 1, comma 1, lett. r), del codice delle assicurazioni** (ovvero i **grandi rischi**) (art. 3, comma 2).

La domanda può avere ad oggetto anche la **corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi**:

- per le controversie relative a **contratti di assicurazione sulla vita** ai sensi dell'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:
 - **euro 300.000,00** se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
 - **euro 150.000,00** se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita;

- per le controversie relative a **contratti di assicurazione contro i danni** ai sensi dell'art. 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:
 - **euro 2.500,00** se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l'arbitro assicurativo decide ai sensi dell'art. 11, comma 5
 - **euro 25.000,00** in tutti gli altri casi (art. 3, comma 4).

La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla **presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario**, che devono pronunciarsi entro il **termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami** emanate in attuazione dell'art. 7 del codice delle assicurazioni, con regolamento ISVAP n. 24/2008 (art. 8, comma 1).

Il ricorso all'arbitro assicurativo può essere proposto **entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo** e deve avere lo **stesso oggetto del reclamo**, tranne per la possibilità di formulare **richiesta di risarcimento del danno** (e purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo) (art. 8, comma 2).

Il ricorso è trasmesso esclusivamente in **via telematica**, secondo le modalità previste nelle disposizioni che verranno adottate da IVASS in attuazione del regolamento:

- dalla **clientela personalmente**
- da un **soggetto munito di procura**
- se il **ricorrente è un consumatore**, da un'**associazione dei consumatori** cui lo stesso aderisce.

Al ricorso è allegata:

- la **documentazione** a sostegno del ricorso
- la **prova della presentazione del reclamo**
- la **prova del pagamento del contributo di partecipazione all'arbitrato**, previsto dall'art. 7 del regolamento (art. 8, comma 4).

Il ricorso sarà quindi essere **notificato** senza indugio all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica dell'arbitro (art. 8, comma 5).

Il **ricorso è inammissibile** nei casi indicati all'articolo 9 del D.M. n. 215/2024.

Lo **svolgimento del procedimento** e la **fase decisoria** sono precisati agli articoli, rispettivamente, 10 e 11.

Il decreto entra **in vigore il 24 gennaio 2025**, mentre la piena operatività è prevista **entro il 9 maggio 2025**.

L'operatività dell'Arbitro sarà disposta da un provvedimento IVASS, pubblicato sul proprio sito, entro 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche (il termine di entrata in funzione del nuovo sistema dovrebbe dunque essere il **9 ottobre 2025**).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 215/2024, cliccare QUI.](#)

9. FONDO INTERESSI ISMEA - Aperto lo sportello per la presentazione delle domande

Aperto il 20 gennaio 2025 lo sportello per la presentazione delle domande per il Fondo Interessi ISMEA.

Il Fondo Interessi è finalizzato a coprire, **fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023** dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del **settore olivicolo-oleario**, del **settore agrumicolo** e di quello **lattiero caseario** del comparto del **latte ovino e caprino**

La compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12:00 del giorno **20 gennaio 2025**, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12:00 del giorno **21 febbraio 2025**.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) **dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.

La domanda, corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

10. FONDO NUOVE COMPETENZE - Aperta la terza edizione - Domande dal 10 febbraio al 10 aprile 2025

Ufficializzato il via alla terza edizione del "**Fondo nuove competenze 3 - Competenze per le innovazioni**".

In data 5 dicembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, pubblicato sul proprio portale istituzionale, nella sezione Pubblicità legale, il **decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024**, con il quale è stato approvato l'avviso e i relativi allegati, finalizzato alla realizzazione degli **interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze**, istituito dall'art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 10 Ottobre 2024.

Con lo stesso decreto sono state stabilite le date utili alla presentazione delle domande per l'accesso al Fondo nuove competenze terza edizione.

Il sostegno:

- a) consiste nel **riconoscere contributi commisurati al costo del lavoro del personale** attraverso sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o in seguito al ricorso al Fondo per il sostegno alla **transizione industriale**;
- b) **permette alle imprese di coinvolgere disoccupati** precedentemente selezionati per la loro assunzione a conclusione del percorso formativo.

La dotazione finanziaria dell'avviso **ammonta complessivamente a 731 milioni** così suddivisi:

- **Euro 730 milioni** a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" cofinanziato dall'Unione europea, Priorità: 3. "Nuove competenze per le transizioni digitale e verde", nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
- **Euro 1 milione** a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 per la gestione delle istanze contenenti lavoratori descritti al paragrafo 3.1 punto g).

Le risorse sono così ripartite:

- **euro 225.943.198,04** alle Regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto)
- **euro 39.928.825,74** alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
- **euro 464.127.976,21** alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

- il **25% a Sistemi formativi**, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
- il **25% a Filiere formative**, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;

- il **50% a Singoli datori di lavoro.**

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

11. PREZZI DEI PRODOTTI FORESTALI - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio, il **DECRETO 15 novembre 2024**, recante "***Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 - Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali***".

Le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026, **ammonta complessivamente a 1.020.000,00 euro**, suddivise in:

- **450 mila euro per il 2024;**
- **210 mila euro per il 2025;**
- **360 mila per il 2026.**

Queste risorse sono destinate a **finanziare la prosecuzione e l'implementazione del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali** e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali, di durata triennale, nell'ambito delle iniziative da promuovere da parte del Ministero per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*»:

Il programma di rilevazione ha l'obiettivo di consolidare il network dati specifico per il settore forestale, sotto la governance del Ministero e con il supporto tecnico ed organizzativo di Unioncamere, anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla costruzione, integrazione e diffusione di strumenti innovativi che favoriscano l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera di settore (art. 2, comma 2).

Il programma delle attività si dovrà sviluppare lungo **quattro direttrici complementari** attinenti a quattro settori di riferimento, come di seguito individuati:

- **Prodotti forestali ad uso industriale** (in piedi e su strada);
- **Biomasse ad uso energetico da foresta** (legna da ardere, cippato e pellet);
- **Prodotti fuori foresta** (da arboricoltura da legno, pioppicoltura, cedui a rotazione rapida, agroselvicultura);
- **Prodotti forestali non legnosi** (sughero, tartufo, tannino, ecc).

Le quattro linee di attività saranno orientate:

- a) alla **raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal Sistema camerale;**
- b) alla raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche;
- c) al miglioramento dell'informazione e delle conoscenze settoriali della filiera nazionale del legno;
- d) all'aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali.

Il Ministero e Unioncamere, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, collaboreranno nella realizzazione delle attività oggetto del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati in relazione alle attività di cui agli articoli precedenti, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse professionali e strumentali di cui entrambi dispongono.

Unioncamere assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica.

Le risorse disponibili sono destinate alla **concessione di un finanziamento per le spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività** rientranti nel piano

di rilevazione dati descritto in precedenza, **a titolo di rimborso** e senza che il finanziamento costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando a carico di Unioncamere la parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle medesime attività non coperti dal finanziamento riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per le foreste italiane.

Con successivi provvedimenti della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sulle risorse disponibili.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 15 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

12. BONUS INFISSI E SERRAMENTI 2025 - Le novità introdotte dalla L. n. 207/2025 - Prorogato fino al 2027

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sono stati introdotti importanti aggiornamenti riguardanti **la sostituzione degli infissi e le relative detrazioni fiscali**.

Tra le novità di maggiore rilievo figura la **proroga fino al 2027** della maggior parte delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, tra cui la sostituzione degli infissi.

Questi incentivi, fondamentali per favorire l'efficientamento energetico degli edifici e promuovere la rigenerazione urbana, rappresentano un'opportunità cruciale sia per i professionisti che per i cittadini.

La detrazione fiscale riservata alla sostituzione degli infissi è regolata alternativamente:

- dall'art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall'art 14 del D.L. n. 63/2013 (**ecobonus**);
- dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (**bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa**).

Dunque, anche nel 2025 la sostituzione degli infissi è agevolata da due incentivi principali:

- **Ecobonus**, dedicato all'efficientamento energetico dell'edificio;
- **Bonus casa o ristrutturazione**, dedicato alla ristrutturazione complessiva dell'edificio.

In entrambe i casi, le relative norme hanno previsto una detrazione fiscale scaduta il 31 dicembre 2024 ma **prorogata fino al 2027** dall'art. 1, comma 55, della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), che ha previsto:

- **all'art. 14 del D.L. n. 63/2013**, l'inserimento del nuovo comma 3-quinquies;
- **all'art. 16 del D.L. n. 63/2013**, mediante la sostituzione del comma 1; l'inserimento del comma 1-septies.1 e la modifica del comma 2 che estende al 2025 il bonus mobili alle stesse condizioni del 2024 (aliquota 50% e limite di spesa 5.000 euro).

Relativamente alla sostituzione degli infissi, entrambe le norme stabiliscono una aliquota:

- **al 36% nel 2025;**
- **al 30% nel biennio 2026-2027.**

Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta:

- **al 50% nel 2025;**
- **al 36% nel biennio 2026-2027.**

Nel caso di sostituzione degli infissi con **bonus ristrutturazioni**, la detrazione è su una spesa massima di **96.000,00 euro**. A partire dal 2028 la spesa massima calerà a 48.000,00 euro sia per le prime che per le seconde case.

Nel caso, invece, di sostituzione degli infissi con **ecobonus**, la detrazione è su un massimale di **60.000,00 euro**.

Anche nel 2025 possono beneficiare del bonus infissi **tutti i contribuenti, residenti e non residenti**, inclusi coloro che possiedono un reddito d'impresa e che detengono l'immobile oggetto dell'intervento a qualsiasi titolo.

In particolare, i soggetti ammessi all'agevolazione comprendono:

- **Persone fisiche**, inclusi gli esercenti arti e professioni.

- **Contribuenti con reddito d'impresa**, tra cui persone fisiche, società di persone e società di capitali.
- **Associazioni tra professionisti.**
- **Enti pubblici e privati** che non svolgono attività commerciale.
- **Istituti autonomi per le case popolari** e altri enti con finalità sociali analoghe, operanti al 31 dicembre 2013 e conformi ai requisiti europei di "in house providing". La detrazione si applica agli interventi di efficienza energetica su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica.
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione anche:

- **Titolari di un diritto reale sull'immobile.**
- **Condòmini**, per interventi sulle parti comuni condominiali.
- **Inquilini** e chi detiene l'immobile in comodato.

Inoltre, possono accedere alla detrazione, purché sostengano le spese per gli interventi su immobili non strumentali all'attività d'impresa:

- **Familiari conviventi** del proprietario o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
- **Conviventi more uxorio**, non proprietari né titolari di un contratto di comodato.

Da ricordare che il bonus infissi al 50% potrà essere utilizzato solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso contrario resta l'aliquota al 36%.

Il credito d'imposta maturato può essere recuperato in 10 rate annuali di pari importo.

Per utilizzare la detrazione, è obbligatorio trasmettere all'ENEA la "**Scheda descrittiva dell'intervento**" entro **90 giorni** dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il portale web relativo all'anno di conclusione dei lavori.

Per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall'Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) e dal Bonus Ristrutturazioni (art. 16, D.L. n. 63/2013), il contribuente è obbligato a effettuare i pagamenti delle spese sostenute tramite **bonifico parlante**, il quale deve contenere i seguenti dati:

1. **Causale del versamento**, con riferimento alla norma che disciplina la detrazione (ad esempio, art. 16-bis del TUIR per il Bonus Ristrutturazioni).
2. **Codice fiscale del beneficiario della detrazione.**
3. **Partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento**, ovvero l'impresa o il professionista che ha effettuato i lavori.

L'obbligo di utilizzare il bonifico parlante serve a garantire la tracciabilità dei pagamenti e a evitare possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre al Bonus Infissi, un'altra opzione da considerare nel 2025 è il **Bonus Sicurezza**.

Questo incentivo è pensato per chi desidera aumentare la protezione della propria casa.

La detrazione è del 50% per tutto il 2024, su una spesa massima di 96.000,00 euro, ma dal **2025 l'aliquota scenderà al 36%**, con un tetto massimo di **48.000,00 euro**.

Rientrano tra gli interventi agevolabili i **portoni blindati, infissi con vetri antisfondamento, sistemi di allarme, videosorveglianza, inferriate, tapparelle e persiane di sicurezza**.

Ammessa anche la sostituzione di impianti già esistenti.

Anche in questo caso, il credito d'imposta maturato può essere recuperato in 10 rate annuali di pari importo.

13. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 - In arrivo nuovi contributi per le imprese del Sud

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un comunicato stampa del 22 gennaio 2025, ha reso noto che è stato adottato il decreto "*Investimenti sostenibili 4.0*" per supportare la trasformazione

tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

Il decreto ministeriale 22 novembre 2024 reca le modalità e le condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0., in particolare ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (PN RIC 2021 – 2027).

La misura ha una dotazione finanziaria di **300.488.426,61 euro**.

Una quota pari al 25% cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Per beneficiare delle agevolazioni, e PMI, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto.

Ammesse alle agevolazioni le **attività manifatturiere e di servizi alle imprese**.

I programmi dovranno:

- offrire un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali,
- rendere il **processo produttivo sostenibile e circolare**, migliorare la sostenibilità e il risparmio energetico dell'impresa o **favorire la transizione tecnologica e digitale** dell'azienda proponente.

Questo attraverso l'**impiego di tecnologie abilitanti** come l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'internet of things e l'industrial internet, il cloud, la cybersecurity, i big data e analytics, le soluzioni di advanced manufacturing, la manifattura additiva, la simulazione e la realtà aumentata.

Le spese, che dovranno essere comprese tra i **750mila euro e i 5 milioni di euro**, potranno riguardare l'acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni sono concesse, fino al 75% delle spese ammissibili, nella forma del **contributo in conto impianti** e del **finanziamento agevolato**, senza operare alcuna distinzione in funzione della dimensione d'impresa. Per l'accesso e la concessione delle agevolazioni si procederà mediante procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento e sarà precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte di INVITALIA (soggetto gestore).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 22 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

14. VIGNETI - CAMPAGNA 2025/2026 - Interventi di ristrutturazione e riconversione

Il **settore vitivinicolo italiano** beneficia di un significativo sostegno grazie al [decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 dicembre 2024](#), che assegna i **fondi OCM Vino per la campagna 2025/2026**.

Con una dotazione complessiva di **323 milioni di euro**, il decreto dipartimentale mira a supportare la crescita e lo sviluppo del comparto attraverso due interventi specifici:

- **ristrutturazione e riconversione dei vigneti;**
- **investimenti nel settore vitivinicolo.**

La **dotazione finanziaria complessiva è di 323.883.000,00 euro** per il settore vitivinicolo, destinata alla campagna 2025/2026, è suddivisa come segue:

- 98 milioni di euro per la **promozione sui mercati esteri**,
- 144 milioni per la **ristrutturazione e riconversione dei vigneti**,
- 4,8 milioni per la vendemmia verde,
- 57,6 milioni per gli **investimenti**,
- 19,2 milioni per la **distillazione dei sottoprodotti**.

Di questa somma, 275,2 milioni di euro vengono assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per finanziare gli interventi programmati, con dettagli riportati nell'allegato A del decreto.

Inoltre, altri **due decreti ministeriali del 2 dicembre 2024**, relativi al settore vitivinicolo, sono stati ufficialmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 16 gennaio 2025.

Si tratta del Decreto che disciplina l'applicazione dell'**intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, e del Decreto, riguardante l'**intervento settoriale vitivinicolo per gli investimenti**.

Analizziamo, in sintesi, le principali caratteristiche delle due disposizioni, che rappresentano strumenti strategici per il rafforzamento e la modernizzazione del settore.

1) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2024, il **decreto 2 dicembre 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115 con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

Spetterà alle Regioni adottare proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino (art. 3).

Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni (art. 4).

Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono quelle individuate all'articolo 5 del decreto.

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari.

La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Le regioni possono, in ogni caso, derogare a tali misure.

Le attività ammissibili si dividono in tre categorie principali:

- **riconversione varietale**, che include il reimpianto di varietà più pregiate o il sovrainnesto su impianti razionali;
- **ristrutturazione**, che permette lo spostamento del vigneto in aree più favorevoli o modifiche alle forme di allevamento nello stesso appezzamento;
- **miglioramento tecnico**, volto alla razionalizzazione della gestione del vigneto, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) **compensazione ai produttori per le perdite di reddito** conseguenti all'esecuzione dell'intervento;

b) **contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione** (art. 8, comma 1).

2. Investimenti nel settore vitivinicolo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, il **decreto 2 dicembre 2024** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "**Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti**".

Il decreto punta a potenziare le **infrastrutture e le tecnologie del settore**, migliorando la competitività e la sostenibilità delle imprese vitivinicole italiane.

Questo intervento sostiene **investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole e strumenti per la commercializzazione**, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Beneficiari dell'aiuto sono le **imprese vitivinicole che producono mosto o vino destinati alla commercializzazione**, oltre alle organizzazioni interprofessionali e ai consorzi di tutela autorizzati.

Sono ammissibili imprese che realizzano infrastrutture ex novo, che trasformano e confezionano il vino o che migliorano le proprie capacità produttive e commerciali.

Tuttavia, sono escluse le aziende che si limitano alla sola attività di commercializzazione.

Tra gli investimenti ammissibili rientrano quelli destinati al trattamento del vino, all'efficiamento energetico, alla costruzione e miglioramento delle infrastrutture vinicole e all'adozione di tecnologie per la sostenibilità ambientale. Il sostegno è modulato in base alla dimensione dell'impresa:

- **Micro, piccole e medie imprese:** contributo fino al **40%** della spesa sostenuta.
- **Imprese intermedie:** contributo fino al **20%**.
- **Grandi imprese:** contributo fino al **19%**.

Le domande ammissibili saranno valutate dalle Regioni, che definiranno le **graduatorie di finanziamento entro il 30 novembre 2025**, applicando criteri di priorità e trasparenza. In caso di risorse insufficienti, le richieste saranno finanziate fino all'esaurimento del budget, privilegiando eventualmente i richiedenti più giovani o con progetti strategici.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 2 dicembre 2024, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 2 dicembre 2024, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 13 dicembre 2024, clicca qui.](#)

15. ZES UNICA - L. N. 207/2024 - Rinnovato il credito d'imposta anche per il 2025 con una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro - Prevista la cumulabilità con il credito d'imposta Transizione 5.0

Disponibile anche per il 2025 il contributo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti nella Zona economica speciale unica.

Tra le varie novità previste dalla L. n. 207/2025 (Legge di bilancio 2025), trova spazio anche l'estensione al 2025 della possibilità di usufruire del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (Zona economica speciale unica), **con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.**

Il comma 485, dell'articolo 1, della L. n. 207/2024, prevede, per il 2025, risorse per un totale di 2,2 miliardi di euro.

Lo stesso comma ha, inoltre, esteso al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica.

Per il 2025, come stabilito dalla lettera b) del citato comma 485, il credito d'imposta ZES unica è commisurato in riferimento ai beni acquistati o agli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria (a cui concorrono le risorse relative all'agevolazione "Decontribuzione Sud" per l'occupazione in aree svantaggiate, prevista dalla legge n. 178/2020), il limite massimo di spesa per singolo investimento, come per il 2024, è pari a 100 milioni di euro, mentre il totale delle risorse disponibili, come già detto, è stato quantificato in 2,2 miliardi di euro, come previsto dalla lettera c) del medesimo comma.

Ricordiamo che il credito d'imposta ZES, introdotto dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023, prevede un contributo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE) e nelle zone assistite della Regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con l'articolo 1, commi da 544 a 546, della L. n. 207/2024, viene inoltre esteso anche al 2025 il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (beneficio previsto dall'articolo 16-bis del DI n. 124/2023).

Per il 2025, in riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, il legislatore ha previsto un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda le comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, il comma 486 dell'articolo 1, della L. n. 207/2024, stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici interessati dovranno:

- comunicare all'Agenzia delle entrate - **tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025** - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- trasmettere all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione - **tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025** - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

L'approvazione dei modelli da utilizzare per queste comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica saranno determinati da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, come stabilito dal comma 487 dell'articolo 1.

Altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2025 riguarda la possibilità di cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata.

L'articolo 1, comma 427, lett. h), della L. n. 207/2024, ha modificato il comma 18 dell'articolo 38 D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024, eliminando il precedente divieto di cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione con quello relativo agli investimenti nella ZES unica.

Ha quindi **previsto la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno)** di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 60/2024.

Il successivo comma 428 specifica, infine, che le disposizioni contenute nel comma 427 **si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

16. ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE - Richiesta del contributo entro il 17 febbraio 2025

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 22 gennaio 2025, ha reso noto che è disponibile il testo del [decreto ministeriale n. 8 del 29 gennaio 2024](#), tuttora in corso di validità,

che **illustra i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza del contributo** agli enti privati gestori di attività formative di cui alla Legge n. 40/1987, per l'anno 2025, unitamente:

- alla modulistica aggiornata con D.D. n. 4 del 15 gennaio 2025,
- alle FAQ del 18 marzo 2024 e del 22 novembre 2024 e
- alle [indicazioni operative del 22 gennaio 2025](#).

In considerazione del fatto che il termine di presentazione delle istanze, fissato al 15 febbraio dall'art. 2 comma 1, della Legge n. 40/1987, cade di sabato, **si considera prorogato al 17 febbraio 2025**.

Gli **enti privati gestori di attività formative** sono i principali soggetti ammessi a presentare istanza per il contributo, in conformità con le disposizioni della Legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Per accedere ai finanziamenti, gli enti:

- devono dimostrare di essere coinvolti direttamente nell'erogazione di percorsi formativi destinati allo sviluppo delle competenze professionali e conformi agli standard definiti dal citato decreto n.8/2024;
- devono inoltre essere in grado di certificare la loro capacità organizzativa e operativa, garantendo che le attività formative svolte rispettino le norme vigenti e rispondano ai requisiti richiesti dalle amministrazioni finanziatrici.

Le attività formative ammissibili al contributo devono essere riconducibili ai percorsi finalizzati al conseguimento di una **qualificazione regionale QNQR** (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali), percorsi progettati per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e rientrano nella competenza esclusiva delle Regioni o delle Province autonome.

Affinché un'attività formativa possa essere considerata ai fini del riparto del contributo, è necessaria la **certificazione dell'amministrazione finanziatrice**, che attesta che il percorso formativo è conforme al repertorio regionale adottato ai sensi del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

In assenza di questa conferma, l'attività formativa non sarà considerata valida.

Le Regioni e le Province autonome, in qualità di amministrazioni finanziatrici e certificatrici, sono responsabili di:

- verificare che i percorsi formativi siano effettivamente riconducibili al repertorio regionale delle qualificazioni;
- fornire agli enti richiedenti indicazioni chiare per la corretta compilazione degli allegati richiesti.

Questa funzione garantisce che i fondi siano assegnati solo a percorsi di formazione validi, contribuendo a mantenere elevati standard qualitativi nel settore.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero e consultare la normativa di riferimento e le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla indicazioni operative 2025, cliccare QUI.](#)

17. ENTI TERZO SETTORE - Dal Ministero chiarimenti sulla tenuta dei registri dei volontari nelle sedi secondarie - Vanno preventivamente vidimati

Gli Enti del Terzo settore (ETS) possono avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a **iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**.

Lo stabilisce l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Un Ente del Terzo Settore, **nel caso abbia, oltre la sede principale, una o più sedi operative aggiuntive**, situate anche in una Regione differente da quella della sede centrale, **può avere più di un elenco dei volontari non occasionali? Tali registri sono soggetti a vidimazione?**

A tale quesito ha risposto il **Ministero del Lavoro con nota n. 809 del 20 gennaio 2025**.

Il problema sollevato origina dalla normativa che richiede agli Enti del Terzo Settore di **registrare i propri volontari non occasionali in un registro specifico** (sia in formato cartaceo che digitale) non solo per confermare il loro status, ma anche per facilitare le **procedure relative agli obblighi di assicurazione**.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari **devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato**, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'individuazione dei meccanismi assicurativi sono stati dettati con il **decreto 6 ottobre 2021** del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Da quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2021 si ricava che:

- gli enti devono predisporre un **registro dei volontari non occasionali** e garantirne la tenuta;
- tali registri, prima di essere posti in uso, devono essere **numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio** da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
- nel caso della presenza di volontari occasionali, gli enti possono istituire **un'apposita una sezione separata del registro**,
- in alternativa alla tenuta cartacea, gli enti possono avvalersi di **registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici**.

In sostanza per entrambi i provvedimenti lo **scopo del registro dei volontari** è quello di:

- **individuare i soggetti che prestano attività volontaria in maniera non occasionale**,
- documentarne il relativo **status all'interno dell'ente**,
- **consentire e agevolare l'adempimento degli obblighi assicurativi**.

In tale ambito, il Ministero del Lavoro sottolinea che, nonostante questo documento debba avere **"carattere unitario"**, per assicurare una visione complessiva dei volontari utilizzati dall'Ente, le tecniche di gestione del registro devono adeguarsi alle diverse strutture che ogni ente presenta, la cui natura unitaria non preclude l'esistenza di sedi operative secondarie, anche in regioni diverse da quella in cui si trova la sede legale.

Il Ministero del lavoro sottolinea, inoltre che, sebbene in queste situazioni sia molto probabile l'uso di sistemi digitali, ci possono essere circostanze che complicano o rendono scomodo mantenere un unico supporto cartaceo.

Questo può portare alla **necessità di creare una "sezione distinta" dello stesso registro, conservata su un diverso supporto** presso la **sede operativa specifica e gestita da un responsabile o socio designato**, che deve seguire la struttura e i requisiti dettati dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2021.

Questo è realizzabile a condizione che:

- l'istituzione del registro dei volontari tenuto presso una sede secondaria o comunque ad essa riferito sia **deliberata dall'organo di amministrazione** (organo responsabile nel suo complesso della tenuta del registro dei volontari dell'ente);
- siano individuate, formalizzate ed adottate **modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone**, con conseguente inattendibilità del dato dei volontari computati con riferimento all'ente nel suo complesso;
- sia chiaramente **designata la persona incaricata della gestione** (compilazione e mantenimento) del registro presso la sede, secondo le norme stabilite;
- le modalità di tenuta del registro presso la sede siano **comunicate in anticipo alla società assicuratrice** per permettere a quest'ultima di fornire il suo servizio assicurativo a tutti i soggetti coperti;
- la corretta gestione del registro presso la sede sia soggetta **a controlli periodici da parte dell'organo di amministrazione**.

E', inoltre, consigliabile:

- che **presso la sede centrale** dell'ente, che ha istituito uno o più registri per i volontari delle sedi secondarie, **venga mantenuta, insieme al registro principale, una copia del frontespizio di ogni registro secondario**;

- che i **registri presso le sedi siano regolarmente vidimati**, altrimenti restano semplici annotazioni interne senza validità esterna né valore probatorio.

LINK:

[Per consultare il testo della nota del Ministero del lavoro n. 809/2025, cliccare QUI.](#)

18. SECURE - Dalla commissione europea 16,5 milioni di euro per migliorare la resilienza e l'innovazione nella cybersicurezza delle PMI europee

La Commissione Europea ha stanziato **16,5 milioni di euro** per **migliorare la resilienza cibernetica e l'innovazione nella cybersicurezza delle piccole e medie imprese europee**, per il tramite di SECURE, progetto finanziato attraverso lo European Cybersecurity Competence Center.

L'obiettivo principale del progetto "**SECURE - Strengthening EU SMEs Cyber Resilience**" è fornire supporto sia di natura finanziaria che di competenze alle PMI europee, per sviluppare strumenti e risorse necessari a garantire la conformità al Cyber Resilience Act (CRA), il regolamento dell'Unione Europea che stabilisce requisiti obbligatori di cybersecurity per i prodotti hardware e software con componenti digitali.

Tra gli obiettivi di SECURE ci sono anche attività di sensibilizzazione, formazione e istruzione nell'ambito della sicurezza informatica; lo sviluppo di strumenti per facilitare l'implementazione del Cyber Resilience Act.

SECURE nasce per consentire lo sviluppo di strumenti e risorse necessari a garantire la conformità al Cyber Resilience Act (CRA), il regolamento dell'Unione Europea che stabilisce requisiti obbligatori di cybersecurity per i prodotti hardware e software con componenti digitali.

Il **CRA**, approvato il 12 marzo 2024 dal Parlamento Europeo ed entrato in vigore il 12 novembre 2024, vedrà la piena applicazione a partire dall'11 dicembre 2027.

Ci sono circa tre anni di tempo per adeguarsi alle norme che prevedono di salvaguardare i consumatori e le imprese che acquistano o utilizzano prodotti e software con una componente digitale.

Il CRA infatti impone precisi requisiti di sicurezza perché queste soluzioni possano circolare nel mercato dell'Unione.

E si parla di una gamma merceologica molto vasta: dalle webcam agli smartwatch, ma vi sono compresi anche i videogame, tutte le applicazioni e anche la componentistica IoT.

E' questo il contesto entro cui arriva il via libera UE, collegato di fatto all'**erogazione di un finanziamento a cascata da 16,5 milioni di euro** per migliorare la resilienza cibernetica e l'innovazione nella cybersicurezza.

Più nel dettaglio il budget totale è di 22 milioni di euro, di cui 16,5 milioni verranno destinati direttamente alle Pmi europee.

SECURE, finanziato dal [Digital Europe Programme](#) (DIGITAL) e gestito dall'[European Cybersecurity Competence Centre](#) (ECCC), coinvolge partner da Austria, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Romania e Spagna, oltre al supporto di 12 National Coordination Centers (NCC) europei.

A coordinare tutto l'Agenzia per la [Cybersicurezza Nazionale](#) (ACN), con 14 partner, parti del progetto stesso, di sette Paesi UE, tra cui Cyber 4.0 (<https://www.cyber40.it/>), il nostro centro di competenza nazionale.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2024/2847, cliccare QUI.](#)

19. CONTRIBUTI INPS e INAIL - Dal 2025 rateazione dei pagamenti fino a 60 rate - Attesa per il decreto attuativo

L'articolo 23, comma 1, della legge n. 203/2024 recante "*Disposizioni in materia di lavoro*" (c.d. "*Collegato Lavoro*") interviene sull'articolo 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, il

quale disciplina la riscossione dei crediti contributivi e la rateazione dei pagamenti, **introducendo il nuovo comma 11-bis**.

Tale nuovo comma prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) **possono consentire il pagamento rateale** dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, **fino al numero massimo di sessanta rate mensili, ...**".

Tale facoltà è riservata ai debiti che ancora **non siano stati affidati** agli agenti della riscossione.

Per accedere alla misura sarà necessario rientrare nei **casi specifici** previsti dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, i quali saranno definiti da un **apposito decreto** di concerto con il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** atteso nei **prossimi due mesi**.

La possibilità di **dilazionare i debiti INPS e INAIL fino a 60 rate mensili** non rappresenta una novità assoluta. Infatti, già l'articolo 116, comma 17, della legge n. 388/2000 prevedeva il **pagamento rateizzato** attraverso un piano di 60 rate, ma solo sulla base dei "criteri di eccezionalità" e previa **specificata autorizzazione** concessa dal **Ministero del Lavoro**.

Attualmente, invece, il Collegato Lavoro, all'articolo 23, comma 2, ha **abrogato il comma sopracitato, semplificando** l'iter per la concessione della **rateazione fino a 60 rate mensili**.

20. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI - Dall'Ispettorato del lavoro le istruzioni e il modello per la comunicazione preventiva

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la [nota n. 579 del 22 gennaio 2025](#), ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle **dimissioni per fatti concludenti**, previste dall'articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall'articolo 19 della Legge n. 203/2024 (c.d. "Collegato Lavoro").

La disciplina si applica nei casi di **assenza ingiustificata del lavoratore** prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni.

In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il rapporto di lavoro risolto, ma deve rispettare una procedura precisa:

1. **Comunicazione all'INL**: il datore è tenuto a inviare una segnalazione alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, preferibilmente tramite PEC. La comunicazione deve includere i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore, oltre a ogni altra informazione utile.
2. **Verifica da parte dell'INL**: l'Ispettorato, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, può avviare accertamenti per verificare l'effettiva assenza del lavoratore e le sue eventuali giustificazioni.

Se l'assenza è ingiustificata e il lavoratore non dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi, il rapporto di lavoro **si considera risolto per volontà del lavoratore**, senza necessità di ulteriori procedure.

Tuttavia, se il lavoratore prova che l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio, ricovero ospedaliero) o a fatti imputabili al datore di lavoro, la risoluzione non avrà effetto.

In tal caso, l'INL potrà disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.

La nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti assegna un ruolo fondamentale all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Il datore di lavoro non può agire in autonomia dichiarando risolto il rapporto di lavoro, ma è obbligato a comunicarlo preliminarmente all'ITL.

Questo obbligo introduce un livello di trasparenza che tutela entrambe le parti, prevenendo abusi sia da parte del datore che del lavoratore.

L'Ispettorato ha il compito di verificare che l'assenza segnalata dal datore di lavoro sia effettivamente ingiustificata.

Questo controllo **evita licenziamenti arbitrari o ingiustificati** e assicura che il processo si svolga in modo equo e regolamentato.

La nota n. 579/2025 introduce un [modello standard di comunicazione](#) che i datori di lavoro possono utilizzare per notificare le assenze ingiustificate.

Questo strumento ha lo scopo di uniformare le comunicazioni e semplificare l'adempimento su tutto il territorio nazionale.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 579/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello di comunicazione, cliccare QUI.](#)

21. ANAC - DAL 28 GENNAIO AL VIA LA PIATTAFORMA PER PREDISPORRE IL PIANO ANTICORRUZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con un comunicato del 24 gennaio 2025, rende noto che dal prossimo 28 gennaio sarà disponibile la nuova piattaforma digitale, gratuita e di facile utilizzo, a disposizione dei piccoli Comuni di cinque regioni del Mezzogiorno per predisporre la Sezione "**Rischi corruttivi e trasparenza**" del **PIAO** (Piano integrato di attività e organizzazione).

Realizzato dall'**ANAC** con il finanziamento del **Programma Nazionale "Sicurezza per la legalità" 2021-2027**, il nuovo applicativo informatico sarà disponibile dal 28 gennaio nella sezione "Servizi del portale Anac".

Il progetto si rivolge in particolare ai **Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e fino a 50 dipendenti di Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria**, supportandoli nella definizione e attuazione della loro strategia di prevenzione, secondo il principio per il quale una pianificazione completa e corretta riduce i rischi e aumenta la fiducia dei cittadini nel prudente utilizzo delle risorse, creando valore pubblico.

La realizzazione di questo applicativo informatico – che permette una compilazione guidata e standardizzata dei documenti di programmazione, garantendone idoneità e adeguatezza – si inserisce nell'ambito del Protocollo d'intesa per il supporto alla redazione dei piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siglato da **ANAC** con **Ministero dell'Interno, Ministro per la Pubblica Amministrazione** ed **ANCI**.

Utilizzando l'applicativo, il processo di redazione, adozione e monitoraggio dei documenti è facilitato da funzionalità assistite e da un'interfaccia web intuitiva, con la garanzia di uno standard minimo di contenuti, rispettando le realtà organizzative e le specificità dei singoli Enti, e riducendone gli oneri nelle attività di predisposizione dei Piani.

Oltre alla compilazione guidata della Sezione "**Rischi corruttivi e trasparenza**" del **PIAO** tramite schede di indirizzo e sistemi di alert, sarà possibile raccogliere e condividere dati e informazioni sul livello di attuazione e di efficacia della pianificazione, grazie anche alla possibilità di tracciare in modo digitalizzato il flusso delle attività di analisi dei **Rpct**, anche generando specifici documenti.

È poi prevista una successiva fase di realizzazione delle funzioni di interoperabilità verso il **Dipartimento della funzione pubblica**, incaricato dalla normativa di ricevere i piani delle amministrazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

22. PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA - Online l'aggiornamento 2025

L'Agenzia per l'Italia digitale (AGiD), in data 23 gennaio 2025, ha reso noto che è stato pubblicato **l'aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024 – 2026** che fornisce nuovi elementi allineati agli scenari e alla normativa in costante cambiamento.

Il Piano è uno strumento di fondamentale importanza per indirizzare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana.

Il [Piano Triennale 2024-2026](#), in particolare, si è distinto rispetto alle precedenti edizioni, anche per il suo processo di elaborazione che ha visto da un lato, l'istituzione di un Tavolo di concertazione cui hanno partecipato pubbliche amministrazioni, dall'altro il successivo confronto con Università, mondo della ricerca e settore privato, al fine di garantire un coinvolgimento diversificato e una visione completa nella sua elaborazione.

La nuova versione rappresenta l'aggiornamento 2025 del Piano 2024-2026 che sostanzialmente mantiene gli stessi obiettivi e gli stessi target da raggiungere. Solo alcuni di essi, infatti, sono stati rimodulati per adeguarli ad interventi riguardanti la normativa o nuove regole sopraggiunte. Il Piano, in questa logica, diventa un documento in progress, e gli aggiornamenti annuali previsti nel triennio di riferimento ne sono uno strumento operativo per un costante supporto e indirizzo strategico verso l'utente finale.

LINK:

[Per consultare l'Aggiornamento 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla nuova sezione del sito istituzionale di AgID dedicata al Piano Triennale, cliccare QUI.](#)

23. MINISTERO DELL'INTERNO - Adottate le linee guida per la prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici

Con **decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025, sono state adottate le «**Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici**», di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Ricordiamo che il citato articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, con **appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti** possono essere individuate misure specifiche di prevenzione, basate sulla **cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia**, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

Il successivo comma 2 prevede che tali accordi vengono **adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate**, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Su questo comma è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, con la [sentenza n. 195 del 20 giugno-24 luglio 2019](#), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che sia sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anziché la Conferenza unificata.

La Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali nella si è espressa con parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2024 ([Rep. atti n. 142/CU del 28 novembre 2024](#)).

Le Linee guida, la cui adozione è stata prevista dall'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, **si ispira ai consolidati principi che informano l'azione amministrativa**, tra cui:

- il **principio di proporzionalità**, che impone all'amministrazione di perseguire l'interesse pubblico con determinazioni che rechino il minor sacrificio possibile al privato;
- la **sussidiarietà orizzontale**, da attuarsi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;
- la **valorizzazione della cittadinanza attiva**.

Con lo stesso decreto-legge è stato introdotto un **sistema di cooperazione operosa**, da adottarsi a livello nazionale, su proposta del Ministro dell'interno - d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori di esercizi pubblici di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. e sentita la Conferenza unificata

Stato-regioni, città e autonomie locali - destinate ad essere **declinate in accordi a livello provinciale, stipulati dai prefetti con le predette associazioni, ai quali possono aderire i singoli esercenti.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 gennaio 2025 con le allegate Linee Guida, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'intesa programmatica tra il Ministro dell'Interno e le Associazioni SILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti, stipulata il 12 luglio 2019, cliccare QUI.](#)

24. BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE - Dal 1° gennaio 2025 al via la consultazione telematica

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare disposizioni per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA, all'articolo 7 ha sostituito, tra l'altro, l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 2/2006, convertito dalla L. n. 81/2006, stabilendo che – **dal 1° gennaio 2025 - e la consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentita a chiunque** secondo modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Come previsto dallo stesso articolo, con il successivo [provvedimento del 30 dicembre 2024, Prot. n. 460187](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità operative per accedere ai servizi di consultazione telematica.**

L'accesso ai servizi di consultazione telematica è consentito a chiunque, in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità previste nel presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni generali di utilizzo dei servizi.

I servizi di consultazione telematica sono erogati all'interno dell'area riservata.

La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche **presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti**, previa stipula di specifica convenzione tra l'Agenzia delle entrate ed i relativi Enti, in base allo schema allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Entro il 30 giugno 2025, questi enti dovranno sottoscrivere nuove convenzioni per garantire la continuità del servizio.

Il provvedimento introduce **canali di interscambio dati** (SMIDT e PDND) per pubbliche amministrazioni e professionisti, che consentono l'accesso massivo e l'integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi. È inoltre possibile stipulare convenzioni per esigenze istituzionali specifiche.

L'accesso alle banche dati avviene tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando credenziali SPID, CIE, CNS o quelle già rilasciate dall'Agenzia (Entratel, Fisconline, Sister).

L'uso dei servizi è subordinato all'accettazione delle condizioni generali pubblicate online.

Il provvedimento disciplina, poi, le **modalità di pagamento dei tributi, ove dovuti**, per le consultazioni ipotecarie e dispone l'azzeramento degli oneri finora corrisposti, per l'accesso alle banche dati, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.

Il pagamento dei tributi, ove dovuti, avviene utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il pagamento, per gli Ordini e Collegi professionali nonché per i soggetti che accedono mediante credenziali Sister, è altresì possibile mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007

A decorrere dal 1° gennaio 2025 non sono dovuti gli importi per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2014, Prot. n. 160950.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 460187/2024 e l'allegato schema di convenzione per l'erogazione dei servizi, cliccare QUI.](#)

25. AREE DISMESSE - Oltre 210 milioni di euro per riqualificarle

È stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un Bando destinato alle amministrazioni pubbliche per finanziare piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.

L'obiettivo è favorire la rigenerazione urbana, l'attrazione di investimenti privati e il rilancio economico.

Le risorse disponibili ammontano a **euro 210.764.238,00**.

Tale importo potrà essere incrementato con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili dopo l'emissione del bando.

L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a **10 milioni di euro**.

Il bando - che attua l'art.1, commi 146 e ss, della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) - mira a promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione di beni pubblici in disuso, incentivando investimenti privati e generando benefici economici, sociali e ambientali per i territori coinvolti.

Le amministrazioni pubbliche destinatarie del Bando sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 30 marzo 2001, cioè **tutte le amministrazioni dello Stato**, comprese scuole, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio. Sono esclusi soltanto gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica.

Ogni amministrazione potrà presentare un solo piano. Tutti gli interventi proposti nell'ambito del piano di sviluppo dovranno essere connessi tra loro e strettamente riferiti alle attività previste dal medesimo piano.

La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica.

Con apposito avviso sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.

LINK:

[Per accedere al bando e alla modulistica, cliccare QUI.](#)

26. MISURATORI DI VELOCITA' (AUTOVELOX) - Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato contrasta con quello della Corte di Cassazione - "Omologazione" e "Approvazione" si equivalgono

Il Ministero dell'Interno - con **nota del 23 gennaio 2025, n. 995** - ha diramato a tutti i Prefetti e Commissari del Governo di Trento e Bolzano il **parere espresso dalla Avvocatura dello Stato sugli autovelox, che, secondo il nostro parere, creerà ulteriore confusione e contenzioso**.

Come è noto, l'articolo 142 del Codice della Strada, al comma 6 stabilisce quanto segue:

*"Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di **apparecchiature debitamente omologate**, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento"*.

Dunque, secondo il Codice della Strada, i dispositivi devono essere "**omologati**" e non semplicemente "approvati".

Nella nota ministeriale si legge che <<il termine "omologazione" ha suscitato molte incertezze circa la sua interpretazione ed estensione all'interno del summenzionato articolo, ponendosi la questione se tale comma sia da ritenersi o meno quale mero sinonimo del termine "approvazione", ai fini dell'efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni">>.

Nella nota vengono poi richiamate tre recenti pronunce della Corte di Cassazione ([n. 10505/2024 del 18 aprile 2024](#); [n. 20492/2024 del 24 luglio 2024](#) e [n. 20913/2024 del 26 luglio 2024](#)) nelle quali i giudici ritengono che **i termini "omologazione" e "approvazione" non sono equiparabili** e sottolineano che **la sola omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox**, come peraltro espressamente stabilito al comma 6 del citato articolo 142 del Codice della strada.

In punto l'art. 142, c. 6, c.d.s. è eloquente e decisivo nell'individuare e ritenere idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, **solo le "apparecchiature debitamente omologate"**.

Viene inoltre precisato che l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche **natura necessariamente tecnica** e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisiti, questo, che costituisce **l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso**, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 del Codice della strada.

In base a diverse pronunce di legittimità emerge l'obbligo della P.A. di fornire, in caso di contestazione, **prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili**.

L'avvocatura dello Stato, in un **parere del 18 dicembre 2024**, prospetta la **sostanziale e piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative** che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione.

In particolare l'Avvocatura dello Stato sottolinea **l'identità tra le procedure di omologazione e di approvazione** evidenziandone alcuni aspetti salienti:

- entrambe i procedimenti sono finalizzati a verificare che l'apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e di accertamento mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico;
- entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l'accertamento dell'illecito;
- la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima autorità amministrativa, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sia per l'omologazione che per l'approvazione viene svolta un'istruttoria tecnico-amministrativa tesa a valutare li requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell'esame.

In conclusione, per l'Avvocatura dello Stato tra le due procedure esiste piena omogeneità.

Nel frattempo viene istituito un Tavolo tecnico che dovrà definire le procedure per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici.

LINK:

[Per consultare il testo della nota del Ministero dell'interno n. 995/2025, cliccare QUI.](#)

27. MARCHE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2025 - Domande dal 3 al 7 febbraio 2025

La Camera di commercio delle Marche, in collaborazione con la Regione Marche, intende proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle **manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali**, sia in presenza che virtuali, che si svolgeranno nel corso del primo semestre dell'anno 2025.

Con questi obiettivi è stato emanato il bando "Internazionalizzazione – I° Semestre – Anno 2025". Previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.200.000,00 (Determina n. 114 del 30 dicembre 2024).

Possano rientrare nel Bando, le imprese MPMI che:

- Che hanno sede e unità locali nelle Marche;
- Sono iscritte e attive nel Registro delle imprese;

- Sono in regola con il pagamento del diritto annuale;
- Hanno un DURC regolare;
- Non hanno contratti di fornitura con la Camera di commercio delle Marche;
- Non hanno beneficiato di altri contributi per le stesse voci di spesa.

Le manifestazioni per la cui partecipazione è possibile chiedere un contributo sono:

- le fiere in presenza svolte in un paese estero;
- le fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia;
- le fiere che si svolgono nella Regione Marche che promuovono le eccellenze del nostro territorio;
- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 03 febbraio 2025 alle ore 12:00 del 07 febbraio 2025

L'invio delle domande potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite [piattaforma RESTART](#).

L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE.

LINK:

[Per accedere al Bando, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) DISEGNI E MODELLI COMUNITARI - Le modifiche al regolamento UE dopo la riforma in materia di protezione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 20 gennaio 2025, il **regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della commissione del 17 gennaio 2025** che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante **modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari**.

La **riforma della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei disegni e modelli** comprendeva la modifica del Regolamento (CE) n. 6/2002 mediante il Regolamento (UE) 2024/2822, e conteneva un aggiornamento della terminologia del regolamento, volto ad allineare tale terminologia a quella sia del trattato di Lisbona sia del Regolamento (UE) 2017/1001.

Per garantire coerenza, si è reso opportuno quindi **aggiornare la terminologia del Regolamento (CE) n. 2245/2002**; inoltre la modifica del Regolamento (CE) n. 6/2002 ha **razionalizzato alcuni aspetti del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell'UE**, come la soppressione di opzioni utilizzate in modo marginale che prevedevano la possibilità di presentare un campione anziché una rappresentazione di un disegno o modello e di depositare una domanda di disegno o modello dell'UE tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro e non direttamente presso l'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Per motivi di coerenza con il presente regolamento si sono quindi altresì apportati corrispondenti **adeguamenti a talune norme di attuazione contenute nel Regolamento (CE) n. 2245/2002**.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

2) PREMIO PER I GIOVANI IMPRENDITORI EUROPEI - Aperto l'invito a presentare le candidature

La Commissione europea, in data 20 gennaio 2025, ha aperto le candidature al **premio per i giovani imprenditori europei**, volto a dare visibilità alle iniziative innovative dei giovani in tutta Europa.

Il premio per i giovani imprenditori europei è un concorso che celebra l'innovazione e l'imprenditorialità in tutti i settori.

Aperto agli **imprenditori al di sotto dei 40 anni**, mira a dotare le start-up e gli innovatori delle competenze, delle conoscenze e delle risorse necessarie per prosperare in un panorama economico sempre più competitivo.

I candidati sono invitati a presentare **progetti rispecchianti le priorità dell'Unione europea**, come la sostenibilità, la trasformazione digitale e le ricadute sociali positive.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo 2025.

Il premio permetterà ai giovani innovatori di accedere a preziose opportunità di tutoraggio e finanziamento.

Le presentazioni finali si terranno il 5 giugno, in occasione della Giornata europea dell'industria, che si terrà a Rzeszów, in Polonia.

I finalisti presenteranno i loro progetti a leader del settore, responsabili politici e potenziali investitori di tutta Europa.

Ciascuno dei 10 finalisti riceverà un sostegno personalizzato fino a 20 000 euro, comprendente consulenza di esperti del settore, accesso a reti professionali e strumenti pratici per sviluppare le idee e garantire il successo a lungo termine.

3) UNIONE EUROPEA – Dal 10 febbraio la polvere di larve è inserita nell'elenco dei nuovi alimenti

La polvere ottenuta da **larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV** è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ed è autorizzata ad essere messa sul mercato dell'Unione.

Nei cinque anni a decorrere dal 10 febbraio 2025 solo la **società NutriEarth** (68 rue Louis Joseph Gay Lussac, 62220 Carvin, France) è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui all'articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell'articolo 3 o con il consenso di NutriEarth.

Lo ha stabilito la Commissione europea con il **regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione del 20 gennaio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 21 gennaio 2025.

Con questo regolamento si autorizza l'immissione sul mercato della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV quale nuovo alimento.

L'introduzione riguarda l'uso della polvere ottenuta da larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV in pane e panini, torte, prodotti a base di pasta, prodotti trasformati a base di patate, formaggio e prodotti caseari e composte di frutta e di verdura, destinati alla popolazione in generale.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

4) MAXI DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI - Indicazioni operative dall'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025** con la quale fornisce **chiarimenti operativi sull'applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione**, introdotta dall'**articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216**, in attuazione della riforma fiscale.

Tale beneficio è finalizzato a incentivare le nuove assunzioni e favorire l'incremento occupazionale, con particolare attenzione alle categorie di lavoratori svantaggiati.

La L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), all'articolo 1, commi 399 e 400, ha **prorogato l'agevolazione per tre anni ulteriori**, rendendola applicabile **per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in relazione alla menzionata disciplina agevolativa

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 1/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI.](#)

5) CONTRASTO ALL'EVASIONE - Pagamenti tracciabili per la deducibilità della spesa

La L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), all'articolo 1, comma 81, contiene disposizioni che intendono contrastare l'evasione implementando la tracciabilità delle spese.

La novella legislativa si riferisce a:

- spese per missioni e trasferte del personale dipendente fuori dal territorio comunale;
- spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea inerenti ad attività professionali o di impresa;
- spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio dell'impresa.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2025 condiziona il riconoscimento della rilevanza di tali spese a fini fiscali alla adozione di **mezzi di pagamento tracciabili**, o, più esattamente, alla esecuzione del pagamento "*con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997*", quali carta di credito o di debito o carta prepagata.

La ratio delle relative norme va individuata nella circostanza che l'uso di strumenti di pagamento tracciabili **limita l'evasione da parte sia del fornitore che del fruitore del servizio**: per un verso consente di individuare i

compensi percepiti dal prestatore (che potrebbero invece sfuggire al fisco, in caso di pagamenti in contanti); per altro verso impedisce la deduzione di costi fittizi da parte del committente.

6) REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO O DI "COOPERATIVE COMPLIANCE" - A disposizione un servizio online

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 23 gennaio scorso, ha reso noto che i contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell'ambito dell'istituto.

Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

L'applicativo "Regime adempimento collaborativo" può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 ("soggetti aderenti"), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ("nuovi istanti").

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le [linee guida sulla gestione del rischio fiscale](#), fornendo un quadro aggiornato e dettagliato per le imprese che intendono aderire a detto regime.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul regime di adempimento collaborativo, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 20 al 25 Gennaio 2025)**

1) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 2 dicembre 2024: Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 2 dicembre 2024: Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 20 dicembre 2024: Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Legge 23 gennaio 2025, n. 4: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

5) CONSOB – Delibera 10 dicembre 2024, n. 23252: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

6) Ministero dell'interno - Decreto 21 gennaio 2025: Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Circolare 15 gennaio 2025: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni. (Circolare n. 1/2025). (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 20 al 25 Gennaio 2025)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione del 17 gennaio 2025 che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 20 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione del 20 gennaio 2025 che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) trattata con raggi UV quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 20 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 22 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)